

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
ROMAGNA

Sede Legale: Via A Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale
della
Vena del Gesso
Romagnola



Riserva Naturale
Bosco della
Frattona



Riserva
Naturale
Onferno



Riserva
Naturale
Bosco di
Scardavilla

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA E IL PRELIEVO VENATORIO NELL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE VENA DEL GESSO ROMAGNOLA ANNUALITÀ 2020- 2023

Adottato con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 42 del 30/10/2018
e n. 37 dell'11/11/2019

Sommario

Art. 1 Natura giuridica	2
Art. 2 Finalità.....	2
Art. 3 Ambito territoriale di applicazione	3
Art. 4 Durata e validità	3
Art. 7 Calendario venatorio	3
Art. 8 Specie cacciabili e periodi di caccia.....	3
Art. 9 Carniere	4
Art. 10 Densità venatoria.....	5
Art. 11 Norme particolari per la caccia del cinghiale (<i>Sus scrofa</i>).....	5
Art. 15 Norme per la caccia del capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>).....	6
Art. 16 Destinazione dei capi di ungulati abbattuti in azione di caccia	6
Art. 17 Norme particolari per la caccia lungo i corsi d'acqua	7
Art. 18 Ripopolamenti	7
Art. 19 Aziende Agri-turistico-venatorie e Zone per allenamento e addestramento cani.....	7
Art. 20 Limitazioni territoriali particolari per alcune specie.....	7
Art. 22 Sanzioni	7

Art. 1 Natura giuridica

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 32 della LR 6/2005, sul territorio individuato dalla LR 10/2005, di cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (di seguito Ente) è titolare in base al disposto della LR 24/2011.

2. La disciplina del presente Regolamento è contenuta nel dispositivo dell'art. 38 "Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali" della LR 6/2005:

"1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.

2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.

3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

5. L'Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria".

3. Inoltre, i contenuti del Regolamento devono tener conto del dispositivo dell'art. 36 "Gestione della fauna selvatica" della LR 6/2005, così come modificato dall'art. 27 della LR 24/2011:

"1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico venatorio stesso.

3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.

4. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente".

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento che regola la gestione della fauna e il prelievo venatorio, è redatto in attuazione di quanto stabilito:

- dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
- dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
- dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;
- dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
- dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale Vena del Gesso romagnola;
- dalle Norme concernenti la Zona speciale di conservazione (ZSC) IT4070011 "Vena del Gesso romagnola".

Il presente Regolamento recepisce inoltre:

- la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
- il Calendario Venatorio Regionale vigente.

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Ai sensi della LR 6/2005, della LR 10/2005 e della LR 24/2011 l'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento è costituito dall'area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, così come definita dalla LR 10/2005 ed eventualmente modificata in seguito all'approvazione del Piano Territoriale.

Art. 4 Durata e validità

1. Il presente Regolamento ha durata di due anni, dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Articolo 5 – Gestione dell'attività venatoria

Alla gestione a fini venatori dell'area contigua provvedono gli Ambiti Territoriali di Caccia RA3 e BO2, competenti per territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Articolo 6 – Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge e a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005; i cittadini non residenti nei comuni territorialmente interessati dal Parco potranno essere eventualmente ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua limitatamente alla caccia collettiva al cinghiale, attuabile in base alle modalità stabilite dal successivo art. 8 del presente Regolamento, così da consentire la regolare costituzione delle relative squadre secondo quanto previsto dal RR 1/2008.

Art. 7 Calendario venatorio

1. All'interno dell'area contigua non sono previste preaperture. La stagione venatoria inizia la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le giornate di caccia sono lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Le giornate di martedì e venerdì sono considerate di silenzio venatorio.

Art. 8 Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo sono i seguenti:

Starna (*Perdix perdix*), dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

Pernice rossa (*Alectoris rufa*), dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

Fagiano (*Phasianus colchicus*) dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;

Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

Lepre comune (*Lepus europaeus*) dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;

Capriolo (*Capreolus capreolus*) dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre per i maschi di classe I e II; dal 2 gennaio al 15 marzo per femmine di tutte le classi e per maschi di classe 0;

Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° ottobre al 31 gennaio nelle forme di caccia collettiva e dal 15 aprile al 15 marzo in forma di prelievo di selezione;

Cornacchia grigia (*Corvus corone*) dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre e dal 14 novembre al 31 gennaio;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre e dal 14 novembre al 31 gennaio;

Germano reale (*Anas platyrhynchos*) dalla prima domenica di ottobre alla terza domenica di gennaio;

Folaga (*Fulica atra*) dalla prima domenica di ottobre alla terza domenica di gennaio;

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) dalla prima domenica di ottobre alla terza domenica di gennaio;

Porciglione (*Rallus aquaticus*) dalla prima domenica di ottobre alla terza domenica di gennaio;

- Quaglia (*Coturnix coturnix*) dal 1° al 31 ottobre;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*) dal primo sabato di dicembre alla terza domenica di gennaio; per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012;
- Tortora (*Streptopelia turtur*) dalla terza domenica di settembre al 30 settembre, solo da appostamento e per un massimo di tre giornate complessive;
- Colombaccio (*Columba palumbus*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- Merlo (*Turdus merula*) dalla terza domenica di settembre al terzo lunedì di dicembre;
- Cesena (*Turdus pilaris*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
2. Rispetto al calendario regionale sono stralciate le seguenti specie, in quanto non presenti e mai segnalate nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola:
- Canapiglia (*Anas strepera*)
- Fischione (*Anas penelope*)
- Codone (*Anas acuta*)
- Mestolone (*Anas clypeata*)
- Moriglione (*Aythya ferina*)
- Alzavola (*Anas crecca*)
- Marzaiola (*Anas querquedula*)
- Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
3. Rispetto al calendario regionale sono abbreviati i periodi di caccia della folaga (*Fulica atra*), della gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) e del porciglione (*Rallus aquaticus*), posticipandone l'apertura dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di ottobre, e della tortora (*Streptopelia turtur*) posticipandone l'apertura dal 1° settembre alla terza domenica di settembre al 30 settembre ai sensi delle Misure Generali di Conservazione della rete Natura 2000 in Emilia-Romagna, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018 (di seguito Misure Generali di Conservazione).
4. Inoltre, ai sensi delle Misure Generali di Conservazione non è consentita la caccia all'allodola (*Alauda arvensis*).
5. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione è vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.
6. Eventuali limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità.

Art. 9 Carniere

1. Nel territorio dell'area contigua si applica il carniere giornaliero dei territori cacciabili contermini previsto dal Calendario Venatorio Regionale vigente e il seguente carniere stagionale:

Specie	Carniere stagionale
Pernice rossa*	3*
Starna*	3*
Fagiano	20
Lepre comune	5
Gallinella d'acqua	15
Porciglione	15
Volpe	/
Cinghiale	/
Cornacchia grigia	/
Gazza	/
Ghiandaia	/

Germano reale	30
Folaga	15
Quaglia	15
Tortora	10
Beccaccia	6
Colombaccio	75
Merlo	75
Cesena	75
Tordo bottaccio	75
Tordo sassello	75

* in presenze di specifico piano di gestione, come stabilito dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale

Art. 10 Densità venatoria

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della LR 6/2005 la densità venatoria è così definita:
 - aree contigue ricadenti entro il territorio dell'A.T.C. RA3 1 cacciatore ogni 19 ettari;
 - aree contigue ricadenti entro il territorio dell'A.T.C. BO2 1 cacciatore ogni 27 ettari.
2. Al fine di non aumentare la pressione venatoria, non è ammesso concedere nuovi appostamenti fissi di caccia rispetto al numero esistente all'atto di approvazione del presente Regolamento.

Art. 11 Norme particolari per la caccia del cinghiale (*Sus scrofa*)

1. La caccia al cinghiale è attuata con il metodo della braccata, della girata e dell'aspetto in selezione, nelle zone indicate nella cartografia allegata (allegati C, D), con le modalità previste dalla normativa vigente per le aree cacciabili contermini.
2. I cacciatori di selezione, le squadre di braccata e i gruppi di girata al cinghiale sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi.

Articolo 12 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un parco e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale, anche direttamente dagli agricoltori (autodifesa), se cacciatori abilitati alla caccia di selezione, limitatamente ai terreni di loro proprietà o da loro condotti, oppure su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua, al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Non è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive durante l'attività di caccia, essendo tale possibilità riservata all'attuazione del piano di controllo.
2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato C e verrà attuato, oltre che ai soggetti di cui al punto 1, da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008.
4. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.
6. Al fine di limitare la diffusione della peste suina, ogni capo di cinghiale eventualmente ferito o ucciso e non recuperato deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alla Polizia Provinciale; analogamente, ogni capo eventualmente rinvenuto morto o osservato in comportamenti non ordinari, deve essere comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alla Polizia Provinciale.

Articolo 13 – Modalità per la caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)

1. La caccia in girata è consentita nelle zone definite all'Allegato D, nelle quali non è ammessa la caccia in braccata.
2. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
3. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. L'accesso alle aree contigue anche per la caccia in girata è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco.
4. In caso di ferimento di un animale, i gruppi di girata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.
6. Come previsto dalle norme vigenti, durante la girata è possibile utilizzare un solo cane.

Articolo 14 - Modalità per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. L'Ente di gestione definisce le zone in cui è consentita la caccia in braccata rappresentate in apposita cartografia (Allegato D). La braccata non può essere condotta nelle aree riservate alla girata.
2. L'Ente di gestione assegna alle squadre di braccata regolarmente costituite e autorizzate in base alla vigente normativa le zone per l'esercizio della caccia collettiva al cinghiale.
3. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione è obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale. Non sono previste limitazioni per il numero dei cacciatori e delle poste.
4. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione la caccia del cinghiale con il metodo della braccata nelle aree contigue è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza.
5. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all'Ente di gestione, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri.
6. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Art. 15 Norme per la caccia del capriolo (*Capreolus capreolus*)

1. La caccia al capriolo in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato E: verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica.
2. Il prelievo del capriolo viene attuato nell'area contigua con le modalità previste dalla normativa vigente per le aree cacciabili contermini, esclusivamente con il metodo della caccia in forma selettiva, secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e degli AA.TT.CC. BO2 e RA3, nei rispettivi territori.
3. Nella stima dei capi da abbattere e nell'attribuzione dei capi, gli AA.TT.CC. BO2 e RA3, nei rispettivi territori, seguiranno le previsioni del proprio ordinamento.
4. I cacciatori di selezione sono ammessi al prelievo selettivo con il seguente ordine di priorità:
 - a) residenti nel Parco e nell'area contigua;
 - b) residenti nei Comuni del Parco;
 - c) non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Art. 16 Destinazione dei capi di ungulati abbattuti in azione di caccia

1. In attuazione dell'articolo 21 del RR 1/2008, l'intero capo abbattuto durante l'attività di caccia nell'area contigua viene destinato ad "autoconsumo da parte del cacciatore".

Art. 17 Norme particolari per la caccia lungo i corsi d'acqua

1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione, è vietato esercitare l'attività venatoria alle specie acquatiche, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
2. È, altresì, vietato esercitare l'attività venatoria alle specie acquatiche, dopo le ore 16.00, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m da essi.

Art. 18 Ripopolamenti

1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione è vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

Art. 19 Aziende Agri-turistico-venatorie e Zone per allenamento e addestramento cani

1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione:
 - è vietato istituire nuove Aziende agriturismo-venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agroambientali, previa valutazione di incidenza;
 - è vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);
 - è vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

Art. 20 Limitazioni territoriali particolari per alcune specie

1. Al fine di permettere la ricolonizzazione del passero solitario (*Monticola saxatilis*), le cui femmine possono essere facilmente confuse con quelle del merlo (*Turdus merula*), la caccia al merlo è vietata nelle ultime due aree in cui era segnalata la presenza del passero solitario, come identificate nelle cartografie allegato A al presente regolamento.
2. Al fine di permettere il successo del progetto di allevamento della starna (*Perdix perdix*) condotto in stretta collaborazione con le Associazioni Venatorie e la colonizzazione del territorio da parte degli esemplari prodotti, la caccia alla starna è vietata nell'area circostante l'allevamento, come identificata nella cartografia allegato B al presente Regolamento.



Art. 21 Vigilanza e controllo

1. L'Ente di gestione svolge attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale nonché, mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.

Art. 22 Sanzioni


1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994 e all'art. 22 del RR 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della LR 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21.

Allegato A




Zone di rispetto della specie merlo (*Turdus merula*), per la tutela del passero solitario (*Monticola solitarius*)

Allegato B



Zona di rispetto della specie starna (*Perdix perdix*) per l'attuazione del progetto di ripopolamento in collaborazione con le Associazioni Venatorie

Allegato C




 Cinghiale - zona di selezione



Zone per la caccia di selezione al cinghiale

Allegato D



Cinghiale - zone di caccia


■ braccata

■ girata




Zone per la caccia in squadra al cinghiale

Allegato E



Capriolo - zona di selezione



Zone per la caccia di selezione al capriolo